

#### 4. LE RISPOSTE AI QUESTIONARI IN MATERIA DI DIRITTI UMANI

##### a) Marzo 2008 – Questionario ONU sulla salute materno-infantile

Nell'ottobre 2007, il Relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto al cibo ha inviato al nostro Paese una lettera riguardante l'alimentazione infantile alla luce del processo di revisione delle leggi di mercato sui sucedanei del latte materno. Nella sua lettera, il Relatore speciale auspicava che le proposte avanzate dalle diverse entità coinvolte fossero tenute nella dovuta considerazione da parte del nostro Paese, ritenendo che tale processo si sarebbe dovuto ispirare al principio del più ampio interesse del fanciullo, nonché al Codice internazionale sulla commercializzazione dei sostituti del latte materno, di cui – tra l'altro - la direttiva europea 2006/141/CE ne prescrive l'attuazione.

La risposta italiana ha mirato a confermare l'impegno nella promozione e tutela dei diritti dei bambini in generale, soffermandosi poi su come le autorità italiane abbiano sostenuto la Strategia Globale per l'alimentazione di neonati e bambini, ai fini di migliorarne il livello nutrizionale, la crescita, lo sviluppo e, più in generale, la salute.

È stato quindi ricordato il quadro normativo nazionale di riferimento, costituito anzitutto dall'articolo 32 della Costituzione italiana che stabilisce: "*La Repubblica tutela la salute come un diritto fondamentale e di interesse pubblico, e fornisce cure mediche gratuite ai poveri. Nessuno può essere sottoposto con forza alle cure mediche, ad eccezione, come regolamentato dalla legge. Tale legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto per l'essere umano*".

Sul piano comunitario, invece, sono state ricordate le due direttive dell'Unione europea adottate al fine di promuovere e tutelare la pratica dell'allattamento alla mammella, e cioè la direttiva europea 2006/141/CE sopra citata, che introduce criteri più

severi sulle pubblicità di prodotti per bambini (Codice internazionale sulla commercializzazione dei sostituti del latte materno) e la direttiva UE 2006/125/CE sugli alimenti per lattanti e i bambini, ancora in fase di recepimento nell'ordinamento italiano.

La promozione dell'allattamento al seno è stata inclusa nel Piano nazionale sulla salute, attualmente in vigore, le cui priorità includono la salute per i bambini e la salute per i giovani. Mentre, obiettivi specifici da raggiungere sono: il miglioramento dell'assistenza sanitaria pediatrica e il varo di campagne di sensibilizzazione, fra i quali un programma che mira a coinvolgere tutti gli interlocutori istituzionali, a promuovere campagne di sensibilizzazione su come cambiare approcci erranei, una campagna nazionale che mira a mettere in evidenza, per la salute dei bambini, l'importanza dell'allattamento al seno fino a sei mesi di età, un programma per promuovere l'allattamento al seno e altri corsi di formazione *ad hoc* per le donne in gravidanza.

#### **b) Maggio 2008 - Appello Relatori Speciali ONU su episodi discriminazione ai danni di Rom**

Il 23 maggio 2008 è pervenuta al CIDU una nota congiunta, in forma di “appello urgente”, del Relatore Speciale delle Nazioni Unite sul Razzismo, la xenofobia e la discriminazione razziale, del Relatore Speciale sui diritti dei Migranti e dell'Esperto Indipendente sulle Minoranze, relativa ad alcuni episodi di discriminazione che sarebbero avvenuti confronti danni delle comunità Rom a Napoli, Milano e Trieste, nonché circa episodi discriminatori verso altri immigrati.

I Relatori Speciali nella Nota esprimevano, inoltre, preoccupazione per alcune disposizioni del c.d. “pacchetto sicurezza”, adottato dal Consiglio dei Ministri il 21 maggio 2008, in particolare per l'introduzione del reato di immigrazione clandestina, la

permanenza degli immigrati nei centri di identificazione per oltre 18 mesi, la semplificazione delle procedure di espulsione, il restringimento delle ipotesi di ricongiungimento familiare e la confisca degli appartamenti affittati ad immigrati irregolari.

Dopo aver richiamato i numerosi strumenti internazionali ratificati dall'Italia in materia, i Relatori Speciali chiedevano quindi di ricevere informazioni che illustrassero i passi intrapresi dal Governo, in conformità ai citati obblighi, per salvaguardare i diritti di tali persone e di chiarire le circostanze in cui erano avvenuti i suddetti episodi.

In particolare, veniva richiesto al Governo di chiarire se gli episodi riportati fossero veritieri; se per i suddetti episodi fossero stati avviati procedimenti giudiziari o inchieste e quali ne fossero gli esiti; se fossero state prese misure per assicurare l'integrità fisica e psicologica delle comunità Rom e Sinti di Napoli, Milano, Trieste o altre parti d'Italia; quali fossero le nuove misure in materia di immigrazione formulate dal Governo e la loro compatibilità con norme e standard internazionali sulla non discriminazione.

I Relatori Speciali, pur non indicando una data precisa entro la quale ricevere tali informazioni, hanno celermente ricevuto le risposte del nostro Governo sui fatti oggetto del questionario.

Il Governo ha, infatti, ritenuto opportuno fornire una completa ed articolata risposta al documento, anche al fine di chiarire quanto le autorità prestino attenzione alla stigmatizzazione di gruppi etnici o sociali, e mirino invece a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico nel Paese. In particolare, i controlli da parte delle forze di Polizia nei campi Rom avvengono sempre nel pieno rispetto della legge, sia nei casi in cui i soggetti vengano colti in flagrante; sia in caso di decreti motivati delle autorità giudiziarie che a seguito di ordinanze *ad hoc* del Questore nel quadro delle attività pianificate congiuntamente alla Prefettura, e con il concorso delle relative autorità comunali.

Sono stati poi diffusamente illustrati gli eventi occorsi a Ponticelli, Milano e Trieste ed è stato dettagliatamente esplicito il contenuto del c.d. “pacchetto sicurezza”.

### **c) Maggio 2008 - Moratoria sulla pena di morte (OHCHR)**

Nel marzo 2008 l'Alto Commissariato per i diritti umani ha richiesto all'Italia – così come a tutti i Paesi membri delle Nazioni Unite – informazioni attinenti alla Risoluzione dell'Assemblea Generale n. 62/149 “Moratoria sull'applicazione della pena di morte”. In base al paragrafo operativo n. 4 di tale Risoluzione, infatti, il Segretario generale ha presentato, nel corso della 63ma sessione dell'Assemblea Generale, un Rapporto sull'applicazione di tale testo.

La risposta del governo italiano all'Alto Commissario ha teso a sottolineare quadro innanzitutto la cornice costituzionale al cui intervento sono previste tutte le garanzie per la protezione dei diritti e delle libertà fondamentali, come del resto previsto dalle pertinenti norme internazionali.

È stato quindi ricordato come l'ordinamento italiano in tal modo determini un sistema di tutele che non consente alcun comportamento arbitrario che possa ledere i diritti fondamentali degli individui.

A sostegno di tale impostazione, è stata richiamata l'attenzione sulla legge Costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1, con la quale è stata abrogata la previsione contenuta nell'articolo 27, quarto comma, della Costituzione, nella parte in cui ammetteva l'ipotesi di ricorso alla pena di morte nei casi previsti dalle leggi militari di guerra (nell'ordinamento penale militare tale pena era stata già abolita con la legge 13 ottobre 1994, n. 589) e sulla legge 15 ottobre 2008, n. 179, con la quale l'Italia ha ratificato il Protocollo 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativo all'abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza.

**d) Giugno 2008 - Difensori dei diritti umani (OSCE)**

Nel mese di aprile 2008, l'Ufficio OSCE per le Istituzioni Democratiche ed i Diritti Umani (ODIHR) ha diramato a tutti i 56 Stati membri dell'Organizzazione un questionario volto ad acquisire informazioni sul rapporto tra autorità nazionali e difensori dei diritti umani e sugli eventuali casi di violazione dei loro diritti nel periodo tra aprile 2007 e aprile 2008. L'iniziativa mirava alla predisposizione del secondo rapporto ODIHR sui difensori dei diritti umani nell'area OSCE.

Il questionario era suddiviso in quattro parti, per le quali potevano essere fornite indicazioni anche su eventuali buone prassi: ambito legale di azione dei difensori dei diritti umani ed eventuali restrizioni; provvedimenti adottati a protezione dei loro interessi ed incolumità; misure intraprese per migliorare o creare un ambiente favorevole all'attività dei difensori dei diritti umani; seguiti dati alle loro informative e suggerimenti.

Nel documento di risposta predisposto dal governo italiano, è stato illustrato che l'ordinamento costituzionale italiano configura un quadro giuridico efficace e completo in materia di garanzie e protezione dei diritti e delle libertà fondamentali, in linea a quanto previsto dagli strumenti internazionali in materia.

Per quanto poi specificatamente riguarda il tema degli Human Rights Defenders, è stato ricordato il costante impegno dell'Italia nei confronti della Dichiarazione sui difensori dei diritti umani (Dichiarazione sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere le libertà fondamentali e i diritti umani universalmente riconosciuti), adottata l'8 marzo 1999 (con Risoluzione 53/144). Rispetto a tale documento, è oramai invalsa la prassi di presentare un documento di verifica ed implementazione – su impulso della Norvegia, e con

l'appoggio dell'Italia – sia in seno alla Terza Commissione nel corso dell'Assemblea generale dell'ONU che in seno al Consiglio dei diritti umani.

Il tema dei difensori dei diritti umani è stato ritenuto cruciale per la promozione e la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali anche nel quadro normativo comunitario. A tal fine è stato ricordato che sin dal 1998 l'Unione europea si è dotata di Linee Guida sui difensori dei diritti umani. Riconoscendo l'importanza di un ruolo attivo per le Ambasciate dell'UE nei Paesi terzi, le Linee Guida prevedono, tra l'altro, la possibilità di nominare uno specifico “funzionario di collegamento” e di svolgere attività di assistenza e di osservazione, qualora ritenuto appropriato, nel seno dei processi a carico dei difensori dei diritti umani nonché della loro organizzazione di appartenenza.

Le Ambasciate del nostro Paese all'estero, pertanto, in conformità a quanto richiesto da tali Linee Guida, attuano uno stretto coordinamento e condivisione delle informazioni, nonché mantengono stretti contatti con i difensori dei diritti umani, che vengono ricevuti in sede e visitati nel loro ambiente di lavoro, potendo anche concedere, in qualità delle loro funzioni, visti di ingresso nei territori dell'Unione.

Per quanto poi riguarda la concessione dei visti ai difensori dei diritti umani, le autorità italiane sono tenute a valutare caso per caso, proprio in base a tali linee guida, oltre che ai principi di tutela e garanzia previsti dal nostro ordinamento.

Nel documento sono, tra l'altro, state evidenziate le condizioni particolari che il nostro Paese riserva a coloro che vengono riconosciuti difensori dei diritti umani.

#### **e) Luglio 2008 - Gruppo di lavoro ONU sulle sparizioni forzate**

Il Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulle Sparizioni forzate, operante sin dal 1980, ha nel mese di luglio inoltrato una richiesta di chiarimenti all'Italia in seguito alla

ricezione di informazioni da parte di alcune Organizzazioni non governative relativamente a presunti ostacoli incontrati nell'attuazione della Dichiarazione sulla protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate nel nostro Paese.

Le informazioni governative sono state fornite, innanzitutto, in riferimento ad alcuni casi individuali, e più genericamente in relazione all'attuale inquadramento giuridico della fattispecie.

Le ipotesi di sparizioni forzate ricadono, in base alla normativa vigente, sotto il reato di sequestro di persona disciplinato dall'art. 605 del codice penale italiano. I pubblici ufficiali accusati di atti qualificabili come ipotesi di sparizioni forzate non possono invocare "il segreto di Stato" ma la loro qualifica costituisce una specifica aggravante.

È stato comunque rammentato che con l'adozione della legge di riforma dei servizi segreti, la n. 124 del 3 agosto 2007, il segreto di Stato (efficace per 15 anni salva diversa decisione del Presidente del consiglio dei ministri) può essere invocato solo per garantire situazioni specifiche: integrità dello Stato, protezione delle istituzioni costituzionali, dell'indipendenza dello Stato e della difesa militare.

#### **f) Novembre 2008 - Relatore Speciale delle Nazioni Unite sul traffico di persone, in particolare donne e bambini**

In vista della redazione del Rapporto periodico del Relatore speciale sul traffico di persone, in particolare donne e bambini, da presentare annualmente al Consiglio dei diritti umani, il Relatore speciale ha inviato nell'ottobre 2008 agli Stati membri delle Nazioni Unite un questionario conoscitivo per la raccolta delle informazioni base su alcune questioni attinenti al suo mandato.

Nello specifico, le questioni attenevano all'accesso al Protocollo di Palermo e le azioni adottate per la sua implementazione, all'esistenza di un organismo nazionale specializzato per la lotta al traffico di esseri umani, alla cooperazione internazionale nella lotta al traffico e la consapevolezza del fenomeno (e le relative azioni per contrastarlo).

Nel documento di risposta, in relazione ai singoli quesiti è stato specificato che l'Italia ha firmato e ratificato il Protocollo per la prevenzione, soppressione e punizione del traffico di persone in particolare di donne e bambini, il c.d. Protocollo di Palermo, con legge n. 106 del 16 marzo 2006.

Già con l'articolo 18 del decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286, era comunque stata prevista la concessione di un permesso di soggiorno alla vittima di tratta e la sua inclusione in un programma di protezione sociale; a tal fine è richiesto che la vittima collabori (e non necessariamente denunci il trafficante) con le autorità di polizia fornendo informazioni utili per provare la propria condizione. Ponendo le vittime in una situazione di sicurezza e rendendole consapevoli di essere titolari di diritti, si realizza così un'immediata estensione della loro protezione ed un incentivo alla collaborazione con le Forze dell'ordine.

Sempre in tema di normativa nazionale, la legge 11 agosto 2003, n. 228 "Misure contro la tratta di persone" si concentra su una nuova definizione di questa pratica, che prende la forma di un reato, punibile con una pena che va da 8 a 20 anni di reclusione; se le vittime sono al di sotto dei 18 anni di età, la pena prevede un'aggravante. Tale legge è volta a contrastare le organizzazioni criminali che alimentano il traffico di esseri umani.

E' stata altresì segnalata anche la legge 3 agosto 1998, n. 269, recante "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù", poi modificata dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38. Con tali atti il legislatore ha inteso reprimere tali reati,

prevedendo che sia perseguibile penalmente chi istiga alla prostituzione e sfrutta sessualmente i bambini di età inferiore ai 18 anni.

Sul tema delle azioni intraprese per la lotta alla tratta, è stato ricordato che il Ministero per le Pari opportunità, in base all'art. 18 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, negli anni 2000/2008 ha cofinanziato 553 progetti in tutto il Paese. Tra il marzo del 2000 e il maggio 2007, il numero delle persone assistite e coinvolte nel progetto dell'art. 18 è stato approssimativamente 13.517, di cui 938 minori sotto i 18 anni.

In posizione funzionale rispetto ai programmi di assistenza ed inclusione sociale di cui all'art. 18 sopra citato, si pone il programma di assistenza previsto dall'art. 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, realizzato mediante un fondo *ad hoc*, volto ad assicurare alle vittime di traffico o a coloro che sono stati indotti in schiavitù assistenza medica e psicologica, oltre ad un adeguato livello di vita per quanto riguarda abitazioni e cibo.

Tra le ultime iniziative in materia sono state indicate la costituzione, nel 2007, da parte del Ministero per le Pari opportunità, di un Comitato di Coordinamento per le azioni governative contro il fenomeno del traffico degli esseri umani, con il compito di individuare gli strumenti più incisivi per monitorare le diverse forme di sfruttamento legate al traffico, per analizzare le varie reti di collegamento e le migliori prassi attuate sul territorio a livello di autorità locali e/o associazioni e per rafforzare gli strumenti di collaborazione tra le varie autorità. Sempre nel 2007 il Ministero per le Pari opportunità ha costituito un Osservatorio sul traffico degli esseri umani.

Nella risposta al Relatore speciale sono stati segnalati altresì: la creazione di una campagna di informazione e di sensibilizzazione, attraverso la rete televisiva nazionale, realizzata con un progetto europeo e di prossima diffusione; lo sviluppo di un nuovo sistema di monitoraggio del fenomeno, attraverso la creazione di una banca dati e la

garanzia di programmi di assistenza per le vittime; l'elaborazione di un progetto di Piano Nazionale di Azione per combattere il traffico degli esseri umani.

**g) Dicembre 2008 - Questionario sull'educazione ai diritti umani**

Nel quadro del Programma mondiale per l'educazione ai diritti umani e del relativo Piano d'azione adottato dal Consiglio dei diritti umani nel luglio 2005, tale programma è stato esteso fino a tutto il 2009.

Esso mira all'inserimento dell'educazione ai diritti umani nei sistemi delle scuole primaria e secondaria, tenendo conto del ruolo fondamentale del sistema educativo nella promozione del rispetto, della partecipazione, dell'uguaglianza e della non discriminazione.

In tale ambito, gli Stati membri delle Nazioni Unite sono stati invitati a trasmettere al Comitato di coordinamento sull'educazione ai diritti umani nel sistema scolastico - istituito per l'attuazione del Programma - le pertinenti informazioni in merito all'esistenza di programmi di educazione ai diritti umani nelle scuole primarie e secondarie, e le modalità di attuazione degli stessi.

A tal proposito, nella risposta inviata il Governo italiano, ricordando che, la propria politica interna ed estera si basa sulla promozione e sulla protezione dei diritti umani (come espressamente ribadito anche nella Costituzione italiana, nella Dichiarazione Universale dei diritti umani e nella Convenzione europea dei diritti umani e delle libertà fondamentali), che rappresenta uno dei principali pilastri del proprio ordinamento giuridico.

## **h) Dicembre 2008 - Questionario del Relatore speciale sul diritto all'educazione**

Il Relatore speciale sul diritto all'educazione ha richiesto, nel mese di ottobre 2008, al nostro Paese di fornire informazioni in merito alle principali misure di natura politica e legislativa attinenti all'accesso all'istruzione per i detenuti - minori compresi - includendo altresì riferimenti alle modalità di finanziamento, alle priorità strategiche in termini di programmazione formativa ed ai risultati conseguiti, nel contesto di riferimento della Risoluzione 8/4 del Consiglio diritti umani relativa al diritto all'educazione.

Nella risposta italiana è stato illustrato che da un punto di vista legislativo, le disposizioni previste per i detenuti sono le medesime applicate alle persone libere: l'istruzione infatti non è solo una garanzia costituzionale ma anche un elemento fondamentale previsto dall'art. 15 della legge penitenziaria (legge 26 luglio 1975, n. 354).

Nel contesto nazionale sono state, inoltre, recepite numerose raccomandazioni provenienti dal contesto regionale europeo, principalmente tramite l'ordinanza del Ministero della pubblica istruzione 29 luglio 1997, n. 455, che ha istituito i Centri Territoriali Permanenti (CPT) che si occupano dell'educazione degli adulti, novellato da un decreto ministeriale nell'ottobre del 2007 riguardante la riorganizzazione ed il rafforzamento dell'educazione, sottolineando anche il bisogno di integrazione a diversi livelli con proposte che diano risposte effettive alla domanda di formazione di individui di diverse fasce d'età.

Il nuovo Regolamento di esecuzione della legge penitenziaria, DPR 30 giugno 2000, n. 230, è finalizzato all'integrazione dei servizi, e quindi delle opportunità, all'interno delle prigioni e prevede la creazione di una Commissione didattica all'interno

di ogni istituto. Obiettivo della formazione è quello di creare un nuovo “sistema integrato e flessibile” di educazione permanente che permetta ad ogni detenuto di sviluppare le proprie capacità, abilità e competenze. Per i detenuti che superano gli esami fissati per i loro corsi, vengono anche previsti benefici o premi di efficienza. Inoltre, nel nostro ordinamento viene incoraggiato l’accesso all’istruzione, considerata elemento fondamentale nel processo rieducativo del detenuto. È doveroso comunque ricordare che l’istruzione fino alla scuola superiore e la formazione personale sono garantite gratuitamente anche per tutte le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

In merito al programma scolastico, l’Italia sta cercando di raggiungere l’obiettivo del superamento dei corsi tradizionali della scuola primaria di 150 ore per gli adulti, estendendo la didattica dei modelli metodologici del sistema “EDA” alla pluralità delle attività educative con lo scopo di superare la rigidità dei percorsi formativi.

Le attività di istruzione e formazione prevedono tutti i gradi di educazione compresa quella universitaria.

E’ stato ricordato che i programmi seguono fedelmente i programmi di istruzione e formazione dei corsi esterni. Inoltre, la qualifica del corso di studio è legalmente riconosciuta ed ha lo stesso valore delle qualifiche rilasciate dalle scuole esterne.

In merito alla richiesta di statistiche volte ad illustrare le evoluzioni relative al programma educativo, è stato riportato che in relazione ai dati (non completi in quanto riguardanti 108 prigionieri su 205) relativi all’anno scolastico 2007/2008, 120 corsi di alfabetizzazione sono stati seguiti da 965 studenti; 65 corsi di scuola elementare sono stati seguiti da 712 studenti; 179 corsi di scuola media sono stati seguiti da 1586 studenti; 239 corsi di formazione sono stati seguiti da 2799 studenti. Occorre anche tenere conto che sono istituite iniziative di “Educazione alla Legalità” ed incontri tra

studenti esterni e studenti detenuti, al fine di favorire un'ulteriore occasione di integrazione e di apprendimento, oltre che di reciproca conoscenza e comprensione.

Per quanto concerne i detenuti stranieri, è stato precisato che essi godono dei medesimi diritti e delle stesse opportunità relativamente al diritto all'istruzione e particolare attenzione è data ai corsi per l'acquisizione di un titolo di studio e maggiormente per l'apprendimento della lingua italiana. Attività educative per questo specifico tipo di detenuti sono preferibilmente effettuate in un contesto interculturale per aiutare tali soggetti a comprendere le regole ed i valori della cultura in cui si stanno integrando. Le persone di diversa nazionalità in attesa di espulsione hanno le medesime opportunità di accesso all'istruzione e alla formazione dei soggetti sottoposti a pena detentiva.

PAGINA BIANCA

**APPENDICE**

PAGINA BIANCA

## NATURA E FUNZIONAMENTO DEL CIDU

Il Comitato interministeriale dei diritti umani (CIDU) è stato istituito presso il Ministero degli affari esteri con decreto ministeriale n. 519 del 15 febbraio del 1978, il quale ha subito nel corso degli anni varie modifiche, da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2007, Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 2007, n. 198.

Il CIDU è finanziato con legge *ad hoc* del 19 marzo 1999, n. 80, la quale, al comma 2 dell'articolo 1 prevede la presentazione di un Relazione annuale al Parlamento sull'attività svolta e sulla situazione dei diritti umani in Italia.

Il Comitato interministeriale dei diritti umani è responsabile della predisposizione dei rapporti periodici o *ad hoc* che l'Italia ha l'obbligo di presentare agli organi di monitoraggio delle Organizzazioni internazionali competenti in materia di diritti umani, come le Nazioni Unite e il Consiglio d'Europa. Esso inoltre conduce un sistematico esame delle misure legislative, regolamentari, amministrative e di altro genere adottate dall'ordinamento nazionale, rivolgendo un'attenzione specifica all'attività di Governo finalizzata all'adempimento degli impegni previsti dagli strumenti internazionali in materia di diritti umani, verificando l'attuazione delle Convenzioni internazionali cui l'Italia ha aderito e la loro concreta osservanza sul territorio nazionale.

Il Comitato interministeriale dei diritti umani è stato oggetto di riordino col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 maggio 2007 e risulta attualmente composto da un Presidente, funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario nominato dal Ministro degli affari esteri; da un Vice-Presidente, nominato dal Ministro per i diritti e le pari opportunità, da un Segretario generale, nominato dal Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro

per i diritti e le pari opportunità. Di esso fanno poi parte un rappresentante effettivo ed uno supplente della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, del Dipartimento per le politiche per la famiglia nonché del Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri della difesa, della giustizia, dell'interno, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e della previdenza sociale, della solidarietà sociale, della salute e delle comunicazioni, del Comando generale dell'arma dei carabinieri, del Comando generale del Corpo della guardia di finanza, della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, del Consiglio superiore della magistratura (Segretariato), dell'Istituto nazionale di statistica, dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, della Commissione italiana per l'UNESCO, del Comitato UNICEF per l'Italia, della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, della Società italiana per l'organizzazione internazionale, dell'Unione delle province d'Italia. Del Comitato sono inoltre membri tre eminenti personalità del mondo accademico e scientifico - nominate dal Presidente del Consiglio, dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro per i diritti e le pari opportunità per un periodo di tre anni. Per svolgere i suoi compiti, il Comitato interministeriale dei diritti umani si avvale di un Ufficio di segreteria composto da funzionari ed esperti qualificati nel settore dei diritti dell'uomo.

Il Comitato interministeriale dei diritti umani si riunisce in sessioni plenarie nonché in gruppi di lavoro tematici per la redazione e la discussione dei rapporti periodici e per la preparazione delle visite nel nostro Paese da parte dei Relatori speciali degli organismi internazionali. Considerata la natura strettamente governativa di tale attività, del Comitato non fanno parte rappresentanti del settore non governativo. Tuttavia, nel corso degli ultimi anni il Comitato interministeriale dei diritti umani ha gradualmente intensificato i contatti con la società civile, sia coinvolgendo i

rappresentanti delle organizzazioni non governative nella raccolta dei dati necessari alla stesura dei vari rapporti, sia organizzando incontri con le principali ONG del settore per un confronto organico e costruttivo sulle linee di indirizzo che il Governo italiano adotta in materia di diritti umani in occasione delle principali scadenze internazionali.

Le principali Convenzioni internazionali oggetto dell'attività del Comitato interministeriale dei diritti umani, oltre alla Convenzione europea sui diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, sono: il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali; il Patto internazionale sui diritti civili e politici; la Convenzione contro la discriminazione razziale; la Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne; la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani e degradanti; la Convenzione sui diritti del fanciullo ed i relativi Protocolli.

Il Comitato interministeriale dei diritti umani ha altresì il compito di svolgere le cosiddette attività di *follow-up*, tra cui la preparazione delle risposte italiane ai commenti, alle osservazioni ed ai quesiti emersi, formulati dagli organi di controllo istituiti nell'ambito dei principali strumenti giuridici convenzionali in materia di diritti umani. Da segnalare, in questo contesto, l'azione di valutazione dello stato di attuazione delle raccomandazioni e dei rilievi indirizzati all'Italia da parte di tutti i suddetti organi di controllo operanti nei sistemi delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa, tramite la quale il Comitato interministeriale dei diritti umani si propone di verificare la fondatezza dei rilievi medesimi e di individuare, ove necessario, eventuali misure correttive da proporre agli organi competenti.

\* \* \*